



SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.


RISERVA DI LEGGE
RELATIVA




I **pubblici uffici** **sono organizzati** secondo disposizioni di **legge**, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialità** dell'amministrazione.



Nell'ordinamento degli uffici sono **determinate le sfere** di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.



Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni **si accede** mediante **concorso**, salvo i casi stabiliti dalla legge.



ECCEZIONI

